

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

16° anno n. L 346

17 dicembre 1973

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

---

#### II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Consiglio

###### 73/391/CEE:

Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari ..... 1

##### Commissione

###### 73/392/CEE:

Decisione della Commissione, del 5 novembre 1973, che modifica alcune decisioni della Commissione relative alla vendita di burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato ..... 7

###### 73/393/CEE:

Decisione della Commissione, del 7 novembre 1973, relativa ad una gara permanente per l'esportazione di 50 000 tonnellate d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ..... 8

###### 73/394/CEE:

Decisione della Commissione, del 12 novembre 1973, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio dei premi versati nell'anno 1972 per l'estirpazione di meli, peri e peschi ..... 10

###### 73/395/CECA:

Decisione della Commissione, del 14 novembre 1973, relativa all'approvazione di aiuti supplementari accordati al Regno del Belgio a favore delle imprese dell'industria carboniera per il 1972 ..... 11

**Sommario (seguito)**

**73/396/CECA:**

Decisione della Commissione, del 14 novembre 1973, relativa all'approvazione di aiuti supplementari accordati dalla Repubblica francese a favore delle imprese dell'industria carboniera per il 1972 ..... **13**

**73/397/CECA:**

Decisione della Commissione, del 14 novembre 1973, relativa all'approvazione di aiuti supplementari accordati dalla Repubblica federale di Germania a favore delle imprese dell'industria del carbone per il 1972 ..... **15**

**73/398/CEE:**

Decisione della Commissione, del 14 novembre 1973, che fissa l'importo massimo del premio di denaturazione dello zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2711/73 ..... **18**

**73/399/CEE:**

Decisione della Commissione, del 15 novembre 1973, che fissa gli importi di cui devono essere diminuiti nel settore delle carni bovine gli importi compensativi monetari ..... **19**

**73/400/CEE:**

Decisione della Commissione, del 19 novembre 1973, relativa alla determinazione dell'importo massimo per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere al Bangla Desh nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2840/73 ..... **21**

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1973

relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari

(73/391/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

Le disposizioni riportate nell'allegato sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1974.

vista la proposta della Commissione,

Tali disposizioni sostituiscono quelle adottate in precedenza dal Consiglio per quanto riguarda la procedura di consultazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari.

considerando che, con decisione del 27 settembre 1960, il Consiglio ha istituito un Gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari <sup>(1)</sup>;

*Articolo 2*

considerando che, con decisione del 26 gennaio 1965, il Consiglio ha istituito una procedura di consultazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari <sup>(2)</sup>;

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

considerando che è opportuno adattare tale procedura sulla base dell'esperienza acquisita nella sua applicazione,

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1973.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. NØRGAARD

<sup>(1)</sup> GU n. 66 del 27. 10. 1960, pag. 1339/60.

<sup>(2)</sup> GU n. 19 del 5. 2. 1965, pag. 255/65.

## ALLEGATO

## PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E DI INFORMAZIONE NEI SETTORI DELL'ASSICURAZIONE-CREDITI, DELLE GARANZIE E DEI CREDITI FINANZIARI

## TITOLO I

## PROCEDURA GENERALE

## Sezione I

## Settore d'applicazione

*Articolo 1*

Secondo la procedura della sezione II vi è un motivo di consultazione non appena venga prevista — da parte dello Stato, di qualsiasi altra collettività pubblica o di qualsiasi organismo di assicurazione-crediti o di finanziamento che dipenda dallo Stato o da qualsiasi altra collettività pubblica — la concessione o la garanzia totale o parziale di crediti esterni:

- legati a esportazioni di beni o di servizi,
- che si scostino dalle norme di cui all'allegato 1 o da qualsiasi altra norma adottata dagli Stati membri.

*Articolo 2*

La procedura di consultazione è applicabile quando:

- si tratti di crediti fornitori o di crediti finanziari,
- tali crediti formino oggetto di contratti singoli o di intese globali di credito definite all'articolo 3,
- i crediti siano puramente privati o che facciano appello interamente o parzialmente a fondi pubblici.

I crediti misti che associano fondi pubblici e privati, nonché le intese globali di crediti privati accompagnati da abbuoni di interessi su fondi pubblici, sono considerati, per l'applicazione della presente procedura, come crediti pubblici.

*Articolo 3*

1. Per intesa globale di credito si intende qualsiasi accordo o dichiarazione, sotto qualsiasi forma, in virtù del quale è portata a conoscenza di un paese terzo o degli esportatori o degli istituti finanziari l'intenzione di garantire crediti fornitori o crediti finanziari o di concedere crediti finanziari all'interno di massimali determinati o determinabili e a beneficio di un insieme di operazioni.

La procedura di consultazione è applicabile a tali intese anche se la natura delle esportazioni non è stata definita e anche se non è stato preso alcun impegno formale, essendo stato riservato il diritto di deliberare su ciascun contratto individuale.

2. Se durante la consultazione sulla concessione di una intesa globale — a prescindere dalla natura pubblica o privata di quest'ultimo — uno Stato membro o la Commissione chiede che intervenga una consultazione orale, e se durante quest'ultima cinque Stati membri chiedono che tutti i contratti individuali, o taluni di essi che saranno imputati su tale intesa, siano oggetto di consultazioni preliminari, la consultazione è applicabile a tali contratti.

3. Lo Stato membro che ha accordato un'intesa globale notifica a posteriori ogni sei mesi lo stato di utilizzazione di tale intesa.

## Sezione II

## Procedura

*Articolo 4*

Se si tratta di un contratto individuale, lo Stato membro che avvia la consultazione comunica le seguenti informazioni:

- a) paese di destinazione;
- b) localizzazione dell'operazione o, in subordine, indicazione della sede sociale del contraente del paese di destinazione;
- c) caratteristiche dell'operazione:
  - natura dell'operazione: tipo di materiale e numero approssimativo di unità da fornire,
  - entità in funzione della scala di cui all'allegato 2,
  - qualità pubblica o privata degli acquirenti e garanti eventuali,
  - se si tratta di un'operazione oggetto di un bando di gara internazionale: data limite fissata per la presentazione delle offerte;

- d) principali condizioni di credito chieste dall'eventuale beneficiario,
- e) condizioni di credito che le autorità del paese esportatore intendono concedere:
- percentuale pagabile a credito,
  - durata del credito e decorrenza di tale credito (ad esempio: ciascuna consegna, ultima consegna, messa in funzione),
  - ritmo di rimborso,
  - qualora i rimborsi non si suddividano in quote di importo uguale regolarmente scaglionate tra la decorrenza e la scadenza del credito, modalità precise di rimborso (percentuale di ciascuna quota e data esatta di rimborso),
  - abbuono effettivo di interesse, qualora sia in deroga al diritto comune; tasso di interesse, qualora il credito debba essere accordato su fondi pubblici,
  - oneri di assicurazione-crediti, qualora siano in deroga al diritto comune,
  - estensione e condizioni di qualsiasi sostegno per costi locali,
- f) ragioni precise addotte per non applicare le norme di cui all'articolo 1 o per derogarvi. Laddove esistano, le circostanze seguenti devono obbligatoriamente essere menzionate: credito di aiuto, concorrenza di un paese terzo (precisando se è sostenuta o no), operazione da imputare su un'intesa globale già oggetto di una consultazione preliminare.

#### Articolo 5

Se si tratta di intese globali di credito, lo Stato membro che avvia la consultazione comunica le seguenti informazioni:

- a) paese di destinazione;
- b) importo dell'intesa globale;
- c) destinazione del credito:
- nella misura del possibile, localizzazione,
  - tipo di materiale di cui è eventualmente prevista la fornitura,
  - qualità pubblica o privata dei beneficiari del credito e garanti eventuali;

- d) condizioni di credito per analogia con le informazioni di cui all'articolo 4, lettera e), nonché condizioni di imputabilità dei contratti individuali (per esempio, date limite di imputazione sull'intesa globale, importo minimo eventualmente previsto per i contratti);
- e) ragioni precise addotte per non applicare le norme di cui all'articolo 1 o per derogarvi. Laddove esistano, le circostanze seguenti devono obbligatoriamente essere menzionate: credito di aiuto, concorrenza di un paese terzo (precisando se è sostenuta o no).

#### Articolo 6

La trasmissione delle informazioni viene effettuata osservando la seguente numerazione:

- contratti individuali: lettera dello Stato membro consultante seguita da un numero d'ordine per anno; qualora il contratto sia imputato su un'intesa globale, occorre indicare anche la numerazione di detta intesa globale;
- intese globali di crediti privati: lettera «X» seguita dalla lettera dello Stato membro consultante e da un numero d'ordine per anno;
- crediti pubblici o misti: lettera «A» seguita dalla lettera dello Stato membro consultante e da un numero d'ordine per anno.

#### Articolo 7

Per consentire un coordinamento tempestivo della posizione degli Stati membri, le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 devono essere trasmesse non appena possibile dopo l'inizio dell'esame delle garanzie o degli stessi crediti previsti ovvero di ogni altra decisione che, a norma di una regolamentazione nazionale o in base alle consuetudini amministrative nazionali, costituisca un precedente per l'ulteriore istruzione delle garanzie o dei crediti.

#### Articolo 8

In caso di modifica degli elementi che motivano una deroga alle norme o se vengono previste nuove condizioni essenziali di credito che differiscono da quelle inizialmente segnalate dallo Stato membro consultante, si rende necessaria una nuova consultazione e le relative informazioni vengono trasmesse secondo una numerazione riveduta.

Se tuttavia le nuove condizioni previste sono più restrittive, lo Stato membro interessato è tenuto soltanto ad una informazione immediata che conserva la numerazione iniziale.

*Articolo 9*

Le informazioni di cui agli articoli 4 e 5, le risposte di cui all'articolo 10 nonché le notifiche di cui all'articolo 15 sono trasmesse mediante telex ai destinatari designati rispettivamente da ciascuno Stato membro, dalla Commissione e dal segretariato del Consiglio.

Tutta la corrispondenza relativa ad una consultazione recherà la numerazione di quest'ultima e l'indicazione del paese di destinazione.

*Articolo 10*

1. Gli Stati membri e la Commissione possono:

- dichiarare che le condizioni previste dallo Stato membro consultante non suscitano osservazioni;
- chiedere allo Stato membro consultante precisazioni supplementari;
- formulare osservazioni e riserve o esprimere un parere sfavorevole; è considerato parere sfavorevole unicamente il parere esplicitamente formulato con i termini «parere sfavorevole»;
- chiedere una riunione di consultazione.

2. La riunione di consultazione è d'obbligo se l'operazione soggetta a consultazione è stata oggetto di pareri sfavorevoli da parte di cinque Stati membri.

3. Salvo applicazione delle disposizioni dell'articolo 13, lo Stato membro consultante è tenuto a sospendere la decisione fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 11 o, qualora una riunione di consultazione debba svolgersi d'obbligo a norma delle disposizioni del paragrafo 2, finché non si sarà tenuta tale riunione.

*Articolo 11*

La procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, deve essere applicata entro un termine di 7 giorni di calendario a decorrere dalla comunicazione introduttiva dello Stato membro consultante.

Qualora allo Stato membro consultante siano state rivolte richieste di precisazioni supplementari al più tardi alla scadenza del suddetto termine di 7 giorni di calendario, lo Stato membro consultante deve rispondere entro un termine di 5 giorni di calendario.

Il partecipante alla procedura dispone di un termine massimo di 3 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della precisazione supplementare in questione per rendere noto il suo parere.

*Articolo 12*

L'assenza di una risposta da parte degli Stati membri consultati e della Commissione entro i termini di cui all'articolo 11 è considerata equivalente all'assenza di osservazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, primo trattino.

La riunione di consultazione è d'obbligo e le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, sono applicabili non appena uno Stato membro che ha formulato richieste di precisazioni supplementari notifica ai destinatari di cui all'articolo 9 di non aver ricevuto risposta alla scadenza del termine di cui all'articolo 11, secondo comma.

*Articolo 13*

A titolo eccezionale, lo Stato membro consultante ha la facoltà di prendere una decisione immediata sull'operazione prevista ove ritenga che detta decisione non possa più essere procrastinata.

Tuttavia, a meno che si tratti di crediti esclusivamente su fondi pubblici, tale disposizione non è applicabile:

- se la decisione di accordare o garantire il credito è fondata esclusivamente su una concorrenza intracomunitaria. È ammessa tuttavia la possibilità di prendere una decisione immediata in merito ad un'operazione, alle condizioni che un altro Stato membro abbia già deciso di appoggiare;
- se una procedura definita a livello internazionale e alla quale aderiscono tutti gli Stati membri, prevede per i partecipanti, in caso di urgenza, soltanto la possibilità di ridurre i termini normali per la risposta.

*Articolo 14*

Le riunioni di consultazione hanno luogo in occasione delle riunioni del gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari istituito con decisione del Consiglio del 27 settembre 1960, o delle riunioni dei suoi sottogruppi. Inoltre, su richiesta di uno degli Stati membri, si procede alla convocazione di riunioni speciali nell'intervallo fra le sessioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

Gli Stati membri e la Commissione comunicano ai destinatari di cui all'articolo 9, se possibile 4 giorni di calendario prima delle riunioni di consultazione, l'elenco dei casi che intendono sottoporre a discussione.

Le riunioni di consultazione sono convocate nella sede del segretariato del Consiglio.

*Articolo 15*

In tutti i casi la decisione finale presa per ciascuna operazione è portata a conoscenza degli altri Stati membri. La notifica di tale decisione è accompagnata dall'indicazione dei motivi per i quali lo Stato membro consultante non sia stato eventualmente in grado di seguire le osservazioni, le riserve o i pareri sfavorevoli dei membri consultati.

## TITOLO II

## PROCEDURE PARTICOLARI

*Articolo 16*

Uno Stato membro può chiedere ad un altro Stato membro se è informato di una operazione che non è stata ancora oggetto di una consultazione e in particolare delle condizioni di credito addotte da un esportatore o da un istituto finanziario. Qualora tale richiesta di precisazioni restasse senza risposta entro un termine di 7 giorni di calendario, lo Stato membro richiedente ha il diritto di ritenere che lo Stato membro consultato sia al corrente dell'operazione e che le condizioni di credito addotte siano considerate acquisite. Esso ha la facoltà di avviare una consultazione secondo la procedura di cui al titolo I, dichiarando esplicitamente che è motivata da una situazione concorrenziale considerata acquisita.

Se una consultazione è già stata avviata da uno Stato membro e se un altro Stato membro, chiamato a fornire il proprio appoggio per la stessa operazione, interPELLa il primo sulla sua posizione definitiva, la mancanza di risposta, alla scadenza di un termine di 5 giorni lavorativi, autorizza lo Stato membro interPELLante a ritenere che lo Stato membro interPELLato abbia appoggiato l'operazione alle condizioni segnalate durante la consultazione.

*Articolo 17*

I crediti non legati che si discostano dalle norme riportate nell'allegato 1 o che si discostassero da qual-

siasi altra norma adottata dagli Stati membri, danno luogo, nell'ambito del gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari, alla notifica:

- degli elementi essenziali dei crediti concessi durante il trimestre precedente;
- della situazione di utilizzazione dei crediti non legati al termine dell'anno precedente.

*Articolo 18*

Qualora uno Stato membro abbia concluso con un paese terzo un accordo in cui si preveda la possibilità di concedere crediti senza fissarne le condizioni precise:

- se si tratta di crediti legati, è tenuto a comunicare senza indugio gli elementi essenziali di tale accordo ai destinatari di cui all'articolo 9;
- se si tratta di crediti non legati, le notifiche di cui all'articolo 17 dovranno vertere anche su tali crediti.

## TITOLO III

## RELAZIONI PERIODICHE

*Articolo 19*

Il gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari riferisce semestralmente sull'applicazione delle procedure di cui ai titoli I e II.

Oltre a tali relazioni periodiche saranno pure compilate relazioni complementari se la natura e l'importanza dei problemi incontrati nell'applicazione delle procedure le renderanno necessarie.

## ALLEGATO 1

## NORME COMUNITARIE CUI NON SI PUÒ DEROGARE SENZA CONSULTAZIONE

## A. Durata dei crediti

Il credito accordato, si tratti di credito di fornitura o di credito finanziario, non deve superare i 5 anni a decorrere dalle seguenti date:

## 1. Beni strumentali utilizzabili individualmente:

(per esempio locomotive): data media o date effettive alle quali l'acquirente deve prendere possesso effettivo dei beni nel proprio paese;

2. Beni strumentali destinati a un impianto completo o ad una fabbrica:

data alla quale l'acquirente deve prendere possesso effettivo dell'intera attrezzatura (esclusi i pezzi di ricambio) fornita in base al contratto;

3. Contratto di costruzione o di impianto:

la prima delle due seguenti date:

- la data alla quale il venditore dovrà aver costruito gli impianti o averne ultimata l'installazione;
- oppure 12 mesi a decorrere dalla data alla quale l'intera attrezzatura (esclusi i pezzi di ricambio) da fornire in base al contratto, sarà stata consegnata in cantiere.

B. Percentuali di spese locali

Sempre che si tratti di crediti garantiti privati, la residua frazione, pagabile a credito, della parte locale non deve superare il 5 % dell'ammontare del contratto;

- non occorre tuttavia procedere a una consultazione per quei contratti in cui il pagamento della parte locale è effettuato al più tardi allo scadere di un termine di 3 mesi a decorrere dal completamento definitivo dei lavori o delle consegne;
- ai fini dell'interpretazione di questa norma, si intende:
  - per «frazione residua pagabile a credito» la frazione restante dopo l'imputazione sulla parte locale di tutti gli acconti relativi al contratto;
  - per «parte locale», la parte del prezzo contrattuale corrispondente alle spese che l'esportatore prevede di sostenere sul posto per pagare i propri dipendenti, i terzi o le forniture;
  - per «contratto» tutti i tipi di contratto (di fornitura, di lavoro, misti);
  - per «acconti», la totalità delle somme pagabili tra l'ordinazione e il completamento definitivo dei lavori o delle consegne.

C. Contratti di leasing

Ai fini dell'applicazione delle norme che formano oggetto della presente decisione, questi contratti sono assimilati a crediti. La loro durata, qualora non sia espressamente limitata, è considerata eccedente 5 anni.

Allegato 2

SCALA DEI VALORI DA UTILIZZARE

Categoria I:	fino a	750 000 u.c.
Categoria II:	da	600 000 a 1 500 000 u.c.
Categoria III:	da	1 250 000 a 3 000 000 di u.c.
Categoria IV:	da	2 500 000 a 5 000 000 di u.c.
Categoria V:	da	4 500 000 a 10 000 000 di u.c.
Categoria VI:	da	8 000 000 a 22 000 000 di u.c.
Categoria VII:	da	20 000 000 a 44 000 000 di u.c.
Categoria VIII:	oltre	40 000 000 di u.c.

## COMMISSIONE

### DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1973

che modifica alcune decisioni della Commissione relative alla vendita di burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato

(I testi in lingua tedesca, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(73/392/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che soltanto il burro entrato all'ammasso anteriormente al 1° maggio 1973 può essere utilizzato ai fini previsti dalle decisioni seguenti:

- decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione del 24 maggio 1973<sup>(6)</sup>;
- decisione della Commissione, del 22 dicembre 1972, che autorizza la Repubblica federale di Germania a vendere burro a prezzo ridotto sotto

forma di burro concentrato<sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla citata decisione del 24 maggio 1973;

considerando che una parte dei quantitativi di burro che formano oggetto delle predette autorizzazioni non è ancora stata presa in consegna e che non esistono più disponibilità di burro entrato all'ammasso anteriormente al 1° maggio 1973; che, data l'evoluzione della situazione dell'ammasso pubblico di burro nella Comunità occorre modificare la data di entrata all'ammasso fissata per il burro in causa; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

All'articolo 2 delle decisioni dell'8 dicembre 1972 e del 22 dicembre 1972, la data del «1° maggio 1973» è sostituita dalla data del «1° agosto 1973».

#### Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 217 del 6. 8. 1973, pag. 7.

<sup>(7)</sup> GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 41.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1973

relativa ad una gara permanente per l'esportazione di 50 000 tonnellate d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(73/393/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 129/73 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafi 1 e 7,

considerando che la Repubblica federale di Germania, con la comunicazione in data 12 ottobre 1973, ha informato la Commissione dell'intenzione del proprio organismo d'intervento di indire una gara per l'esportazione d'orzo;

considerando che le 50 000 tonnellate d'orzo, oggetto della gara, dovranno essere esportate con partenza dai luoghi di uscita per i quali le offerte sono presentate dagli offerenti; che detto orzo è immagazzinato in altri luoghi; che l'organismo d'intervento tedesco, onde mettere tutti i partecipanti alla gara sullo stesso piano concorrenziale, deve applicare alla vendita gli stessi prezzi; che, a tal fine, deve assumere a proprio carico le spese di trasporto dal luogo d'immagazzinamento fino ai luoghi di uscita determinati;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 376/70, può essere previsto che un'offerta è valida solo se è accompagnata da una domanda di titolo di esportazione con fissazione in anticipo della restituzione per la destinazione in causa; che il fine di tale disposizione è quello di permettere una migliore valutazione dell'offerta depositata dall'offerente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali che si applicano nel settore dei cereali in caso di perturbazione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73 <sup>(6)</sup>, ha previsto la possibilità di fissare un prelievo all'esportazione; che tale prelievo, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, può formare oggetto di una fissazione anticipata;

considerando che la valutazione di una offerta può essere validamente eseguita solo se quest'ultima è vincolata al prelievo all'esportazione applicabile il giorno del deposito di detta offerta; che al fine di tener conto di tale fatto, è opportuno applicare mutatis mutandis le norme dell'articolo 5, paragrafo 5, sopraindicato al prelievo all'esportazione ed estendere a quest'ultimo il campo d'applicazione di tutte le disposizioni adottate in virtù di tale disposizione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento tedesco può indire, alle condizioni appresso indicate, una gara permanente per l'esportazione d'orzo da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. La gara verte su un quantitativo di 50 000 tonnellate d'orzo.
2. Le regioni in cui le 50 000 tonnellate d'orzo sono immagazzinate sono indicate nell'allegato.

*Articolo 3*

1. I luoghi per i quali dev'essere fissato il prezzo minimo di vendita, conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 376/70, sono i seguenti: porti di esportazione del Mar del Nord, del Baltico e luoghi di passaggio alla frontiera della Repubblica federale di Germania, Rotterdam, Amsterdam e Antwerpen.

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.<sup>(2)</sup> GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.<sup>(4)</sup> GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.

2. Le offerte devono riferirsi ad uno o più di detti porti e luoghi di uscita. L'offerente specifica il porto o i porti o luoghi di uscita per i quali ha presentato un'offerta.

Le offerte si riferiscono all'orzo:

— che si trova nei silos portuari dai quali è possibile il carico diretto su chiatta o battello di mare, ovvero

— reso non scaricato al luogo d'imbarco nel porto e luogo di uscita.

3. Nel caso in cui una restituzione o un prelievo all'esportazione è applicabile il giorno di deposito delle offerte, queste ultime sono valide solo se sono accompagnate da una domanda di titolo d'esportazione depositata dall'offerente e corredata:

— da una domanda di prefissazione della restituzione per la destinazione in oggetto,

— o da una domanda di prefissazione del prelievo all'esportazione. In questo caso, si applicano le disposizioni adottate in virtù dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 376/70.

4. Per i quantitativi d'orzo che non si trovano nei luoghi di cui al paragrafo 2, primo e secondo trattino, le spese di trasporto più favorevoli tra il luogo d'immagazzinamento ed il luogo d'imbarco nel porto o luogo di uscita, che può essere raggiunto con minor

spesa, vengono rimborsate all'esportatore aggiudicatario dall'organismo d'intervento tedesco.

#### Articolo 4

L'organismo d'intervento tedesco fissa nel bando di gara le date di deposito delle offerte.

Tra la pubblicazione del bando di gara e la prima data fissata per il deposito delle offerte deve intercorrere un termine di almeno 10 giorni. La data ultima per il deposito delle offerte è fissata al 24 giugno 1973.

#### Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

#### ALLEGATO

Regioni d'immagazzinamento	Quantità immagazzinate
Schleswig-Holstein/Hamburg	circa 8 749 t
Niedersachsen/Bremen	circa 25 000 t
Nordrhein-Westfalen	circa 16 251 t

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1973

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio dei premi versati nell'anno 1972 per l'estirpazione di meli, peri e peschi

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facente fede)

(73/394/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2456/72 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2093/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo alle norme generali di applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2517/69 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il Regno del Belgio ha presentato una domanda di rimborso relativa all'insieme delle spese effettuate nell'anno 1972 per i premi concessi;

considerando che detta domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1096/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, relativo alle domande di rimborso dei premi per l'estirpazione di meli, peri e peschi concessi dagli Stati membri <sup>(4)</sup>;

considerando che dall'esame delle informazioni trasmesse risulta che dei premi per un importo globale di 1 662 322 unità di conto, sono stati versati conformemente alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2517/69 e dalle relative modalità di applicazione; che tale importo comprende

— 804 044 unità di conto relative ai pagamenti complementari necessari per portare a 800 unità di conto per ettaro estirpato i premi decisi nel 1970,

— 111 082 unità di conto relative ai pagamenti

complementari necessari per portare a 800 unità di conto per ettaro estirpato i premi decisi nel 1971,

— 747 196 unità di conto relative a nuovi interventi di estirpazione;

che in conseguenza occorre che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 50 % di tale importo, ossia 831 161 unità di conto;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dal Regno del Belgio nell'anno 1972 in materia di premi per l'estirpazione di meli, peri e peschi è fissato ad un importo di 831 161 unità di conto.

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 15.<sup>(2)</sup> GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU n. L 232 del 21. 10. 1970, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 35.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1973

relativa all'approvazione di aiuti supplementari accordati al Regno del Belgio a favore delle imprese dell'industria carboniera per il 1972

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(73/395/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare degli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione della Commissione n. 3/71/CECA, del 22 dicembre 1970 relativa al regime comunitario gli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera <sup>(1)</sup>,

vista la decisione n. 70/1/CECA, del 19 dicembre 1969, relativa ai carboni da coke e al coke, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 <sup>(2)</sup>,

sentito il Consiglio,

considerando che la Commissione delle Comunità europee ha adottato il 19 ottobre 1972 la decisione n. 72/373/CECA <sup>(3)</sup>; con la quale sono stati autorizzati gli aiuti che il governo del Regno del Belgio si propone di concedere per il 1972 a favore dell'industria carboniera nella misura in cui risultino conformi al «memorandum sugli interventi finanziari degli Stati membri a favore dell'industria carboniera 1972» <sup>(4)</sup>;

considerando che sin dal momento in cui si preparava la consultazione del Consiglio del 6 settembre 1972 in ordine al memorandum degli interventi finanziari progettati dai governi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, il Regno del Belgio ha fatto parte al rappresentante della Commissione della sua intenzione di procedere per il 1972 ad un aumento degli aiuti inizialmente progettati per coprire le perdite di esercizio non ancora saldate; che tutti gli altri aiuti inizialmente previsti per il 1972 e già autorizzati dalla Commissione rimangono invariati;

considerando che il governo belga ha comunicato alla Commissione conformemente all'articolo 2 della decisione n. 3/71/CECA gli ulteriori importi che esso intende versare per il 1972 a favore dell'industria carboniera; che per il 1972, si prevede di aumentare di 2 198 700 000 FB l'aiuto per la copertura delle perdite di esercizio delle imprese minerarie in guisa

che l'aumento per tonnellata di carbone estratto sarà di 211 FB rispetto agli importi già autorizzati;

considerando che l'aiuto di cui sopra è conforme ai criteri ed ai requisiti di cui all'articolo 9 della decisione n. 3/71/CECA, per l'autorizzazione di sovvenzioni statali;

considerando che la necessità di un aumento drastico degli aiuti è stata determinata da uno sviluppo molto sfavorevole della situazione finanziaria delle imprese minerarie belghe; che il governo belga dichiara che alcuni elementi su cui ci si era basato nell'autunno del 1971 per calcolare le probabili perdite di esercizi delle aziende minerarie, non hanno seguito l'andamento previsto:

- mentre alla fine del 1971 era stato pronosticato, per il 1972, che il rendimento per turno nelle miniere di carbone belghe sarebbe aumentato di circa 8-9% rispetto al 1971, l'andamento effettivo osservato sino ad ora lascia supporre che esso resterà invece pressoché immutato;
- i costi propri ed in particolare i salari ed altri costi di lavoro sono aumentati notevolmente da quando si applica il programma sociale al settore minerario e sale l'indice dei prezzi al consumo; mentre inizialmente era previsto un aumento salariale del 14%, quello che risulta dall'evoluzione constatata sino ad ora è del 18% (compreso un aumento di 5 punti dell'indice dei costi del tenore di vita);
- invece della prevista stabilità dei ricavi delle imprese minerarie si delinea, a giudicare dall'evoluzione sinora constatata nel 1972, un regresso che sarà per il bacino meridionale di circa 10-15% e per il bacino Campine di circa 2-3%; il carbone vapore (carbone per caldaie) del bacino meridionale deve essere venduto a prezzi che si allineano su quelli praticati per l'olio combustibile pesante che sono caduti, rispetto al 1971, del 15-20%;
- il fattore essenziale del diminuito ricavo nell'industria carboniera è la svalutazione del dollaro USA nel dicembre 1971, che non aveva potuto essere prevista nell'autunno 1971;

<sup>(1)</sup> GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 2 del 6. 1. 1970, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 14. 11. 1972, pag. 16 e segg.

<sup>(4)</sup> Doc. n. XVII/52/2/72.

considerando che la sospensione dei versamenti a titolo di aiuto sarebbe seguita dall'immediata chiusura di tutti gli impianti e pozzi e dal licenziamento di circa 30 000 minatori; che con i loro ricavi le sedi estrattive belghe di carbone potranno coprire nella Campine e nel Bacino meridionale rispettivamente soltanto il 64 % e il 43 % dei costi integrali dell'estrazione;

considerando che la Commissione riconosce che il governo belga deve tener conto delle gravi contingenze regionali di carattere sociale ed economico che caratterizzano i territori in cui si trovano questi bacini belgi e che perciò l'aiuto supplementare proposto per il 1972 per compensare le perdite d'esercizio è compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, della decisione n. 3/71 essendo destinato a preservare da difficoltà economiche e sociali le zone nelle quali non esistono ancora sufficienti possibilità di rioccupazione;

considerando che del resto si deve far presente che l'aumento dell'aiuto per la copertura delle perdite di esercizio nel settore minerario non supera l'entità stessa delle perdite previste; che l'aumento è perciò conforme anche alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 3/71;

considerando che l'aumento dell'aiuto previsto dal governo belga per il 1972 non inciderà sul buon funzionamento del mercato comune, anche se l'importo totale degli aiuti che si può calcolare in base agli articoli 6-9 della decisione n. 3/71/CECA corrisponde ormai ad un importo di 499 FB (10 u.c./t) di minerale estratto raggiungendo così, in confronto agli altri produttori di carbone della Comunità, il livello più alto;

considerando che questa constatazione si basa sulla seguente analisi:

- la coerenza delle previsioni quantitative fatte per il 1972 per i singoli bacini ed imprese belghe nel quadro dell'approvvigionamento generale di carbone e di coke della Comunità non è pregiudicata dall'aumento dell'aiuto;
- gli scambi di carbone fra il Belgio e gli altri paesi della Comunità non sembrano subire alcun pregiudizio per il 1972;
- i consumatori industriali non ricavano alcun aiuto indiretto da un ribasso artificiale dei prezzi del carbone belga;

considerando che, come si può dedurre dalla predetta constatazione, l'aumento dell'aiuto previsto dal governo belga per il 1972 per coprire le perdite d'esercizio non pregiudicherà il buon funzionamento del mercato comune (art. 3, par. 1, commi 1 e 2 della decisione n. 3/71);

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 3/71/CECA, la Commissione vigilerà a che l'aiuto autorizzato sia accordato per la finalità di cui all'articolo 9 di questa decisione; che a tal riguardo dovranno esser comunicati alla Commissione in particolare i dati sull'entità e la ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il governo del Regno del Belgio è autorizzato a concedere per l'anno civile 1972 un aiuto supplementare all'industria carboniera belga per un importo totale di 2 198 700 000 FB per la copertura delle perdite di esercizio.

#### *Articolo 2*

Il governo del Regno del Belgio comunicherà alla Commissione entro e non oltre il 31 dicembre 1973 tutti i dati particolareggiati relativi agli aiuti accordati ai sensi della presente decisione, in particolare per quanto concerne l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

#### *Articolo 3*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1973

relativa all'approvazione di aiuti supplementari accordati dalla Repubblica francese a favore delle imprese dell'industria carboniera per il 1972

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(73/396/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione della Commissione n. 3/71/CECA del 22 dicembre 1970, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

vista la decisione n. 70/1/CECA del 19 dicembre 1969, relativa ai carboni da coke ed al coke, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 (2),

sentito il Consiglio,

considerando che la Commissione delle Comunità europee ha adottato il 19 ottobre 1972 la decisione n. 72/374/CECA (3), con la quale sono stati autorizzati gli aiuti che il governo francese si propone di concedere per il 1972 a favore dell'industria carboniera nella misura in cui risultino conformi al «Memorandum sugli interventi finanziari degli Stati membri a favore dell'industria carboniera 1972» (4);

considerando che, sin dal momento di preparare la consultazione del Consiglio del 6 settembre 1972 in ordine al memorandum degli interventi finanziari progettati dai governi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, la Repubblica francese ha fatto parte al rappresentante della Commissione della sua intenzione di procedere per il 1972 ad un aumento degli aiuti inizialmente progettati per compensare le perdite di esercizio non ancora saldate; che tutti gli altri aiuti inizialmente previsti per il 1972 e già autorizzati dalla Commissione rimangono invariati;

considerando che il governo francese ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione n. 3/71/CECA, gli ulteriori importi che esso intende versare per il 1972 a favore dell'industria carboniera; che per il 1972 si prevede di accordare alle miniere di carbone francesi un complemento di

aiuto di 150 000 000 FF con cui si intende avviare su basi adeguate la ristrutturazione economica dei bacini carboniferi; che l'importo totale si ripartisce fra aiuti da accordare ai singoli bacini carboniferi e precisamente: Nord/Pas-de-Calais: 25 000 000 FF, Lorena: 23 000 000 FF e Centre-Midi 102 000 000 FF; che rispetto agli importi degli aiuti già accordati per il 1972 si ha un aumento di circa l'8 % per il bacino Nord/Pas-de-Calais e 15 % per il bacino lorenese; che per il bacino Centre-Midi l'aumento è considerevole (quasi 65 %);

considerando che l'aiuto di cui sopra è conforme ai criteri ed ai requisiti di cui all'articolo 9 della decisione n. 3/71/CECA, per l'autorizzazione di sovvenzioni statali;

considerando che la necessità di un aumento degli aiuti è stata determinata dall'eccessivo ottimismo con cui si è valutato inizialmente lo sviluppo dei costi e dei ricavi; che il calo dei prezzi dell'olio combustibile è stato la causa, nel 1972, di ricavi inferiori al previsto nei bacini Nord/Pas-de-Calais e Centre-Midi nei quali si estrae soprattutto carbone da vapore e ad uso domestico; che nel bacino della Lorena in cui si estrae soprattutto carbone da coke, l'andamento dei ricavi delle aziende minerarie è per il 1972 più o meno stabile rispetto al 1971; che i costi di estrazione per il 1972 hanno invece subito un rialzo alquanto più rapido di quello scontato dal governo francese, cosa che si spiega soprattutto col fatto che l'estrazione è scesa più rapidamente (di circa 2 milioni di t) rispetto al calo previsto nei programmi;

considerando che l'importo totale degli aiuti per il 1972 si mantiene, nonostante l'aumento proposto, pur sempre al di sotto dell'importo dell'anno 1971; che la Commissione ritiene perciò di dover richiamare l'attenzione del governo francese sullo sviluppo del bacino Centre-Midi dove gli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio 1972 raggiungeranno l'importo relativamente elevato di circa 42 FF/t;

considerando che, tenuto conto dell'aumento relativamente modesto degli aiuti, un riesame delle considerazioni fatte al riguardo nella decisione della Com-

(1) GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7.

(2) GU n. L 2 del 6. 1. 1970, pag. 10.

(3) GU n. L 256 del 14. 11. 1972, pag. 19 e segg.

(4) Doc. n. XVII/52/2/72.

missione n. 72/374/CECA del 19 ottobre 1972 <sup>(1)</sup>, quanto al modo di evitare gravi perturbazioni economiche e sociali ai territori nei quali non sussistono sufficienti possibilità di rioccupazione, non sembra necessario; che il governo francese non ha comunicato nuovi elementi al riguardo alla Commissione;

considerando che l'aumento degli aiuti proposto per il 1972 per coprire le perdite di esercizio è perciò compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, della decisione n. 3/71/CECA;

considerando che si deve d'altra parte far presente che l'aumento degli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio delle miniere non supera le perdite di esercizio prevedibili per cui soddisfa anche le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 3/71/CECA;

considerando che l'aumento degli aiuti previsto dal governo francese per il 1972 non è suscettibile di compromettere il buon funzionamento del mercato comune anche se l'importo complessivo calcolato secondo gli articoli 6-9 della decisione n. 3/71/CECA, pari a 34,24 FF (6,16 u.c.) per tonnellata prodotta è piuttosto elevato rispetto agli aiuti previsti per l'industria carboniera tedesca;

considerando che questa constatazione si basa sulla seguente analisi:

- gli scambi di carbone fra la Francia e gli altri paesi della Comunità non sembrano subire alcun pregiudizio in seguito all'aumento dell'aiuto destinato a coprire le perdite di esercizio delle miniere;
- i consumatori industriali di carbone da coke e di carbone da vapore non ricavano alcun aiuto indiretto da un ribasso artificiale dei prezzi del carbone francese. Nei ricavi dei bacini Nord/Pas-de-Calais e Centre-Midi che smerciano principalmente carbone da vapore e da riscaldamento si registrano nel 1972, come risulta dai dati finora disponibili, ribassi che vanno dal 6 al 7 % rispetto al 1971 e corrispondono alla tendenza al ribasso dei prezzi dell'olio combustibile;

considerando che per quanto riguarda gli altri criteri del buon funzionamento del mercato comune, le considerazioni contenute nella decisione della Commissione n. 72/374/CECA del 19 ottobre 1972 <sup>(2)</sup> non implicano alcun cambiamento delle prospettive per effetto dell'aumento dell'aiuto francese destinato alla copertura delle perdite di esercizio delle miniere;

considerando che si può pertanto accertare che l'aumento dell'aiuto francese non è suscettibile di arrecare pregiudizio al buon funzionamento del mercato comune conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3/71/CECA;

considerando che conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 3/71/CECA, la Commissione vigilerà a che l'aiuto autorizzato sia accordato per la finalità di cui all'articolo 9 di questa decisione; che a tal riguardo dovranno essere comunicati alla Commissione in particolare i dati sull'entità e sulla ripartizione dei pagamenti;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il governo della Repubblica francese è autorizzato a concedere per l'anno civile 1972 un aiuto supplementare all'industria carboniera per un importo totale di 150 000 000 FF, a copertura delle perdite di esercizio, da ripartire fra i singoli bacini come segue:

Nord/Pas-de-Calais	25 000 000 FF
Lorena	23 000 000 FF
Centre-Midi	102 000 000 FF

#### Articolo 2

La Repubblica francese comunicherà alla Commissione entro e non oltre il 31 dicembre 1973 tutti i dati particolareggiati relativi agli aiuti accordati ai sensi della presente decisione, in particolare per quanto concerne l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati, nonché l'andamento della ristrutturazione economica dei bacini carbonieri.

#### Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 14. 11. 1972, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. L 256 del 14. 11. 1972, pag. 20.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1973

relativa all'approvazione di aiuti supplementari accordati dalla Repubblica federale di Germania a favore delle imprese dell'industria del carbone per il 1972

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(73/397/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione della Commissione n. 3/71/CECA, del 22 dicembre 1970, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera <sup>(1)</sup>,

vista la decisione n. 70/1/CECA, del 19 dicembre 1969, relativa ai carboni da coke e al coke, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 <sup>(2)</sup>,

sentito il Consiglio,

considerando che la Commissione delle Comunità europee ha adottato il 19 ottobre 1972 la decisione n. 72/372/CECA <sup>(3)</sup>, con la quale sono stati autorizzati gli aiuti che il governo della Repubblica federale di Germania si propone di concedere per il 1972 a favore dell'industria carboniera nella misura in cui risultino conformi al «Memorandum sugli interventi finanziari degli Stati membri a favore dell'industria carboniera» <sup>(4)</sup>;

considerando che, sin dal momento in cui si preparava la consultazione del Consiglio del 6 settembre 1972 in ordine al memorandum degli interventi finanziari progettati dai governi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera la Repubblica federale di Germania ha fatto parte al rappresentante della Commissione della sua intenzione di adottare per il 1972 nuove misure, essendosi in tale anno deteriorata la situazione del mercato tedesco del carbone in misura superiore al previsto a causa di un notevole regresso degli smerci aggravato da un aumento dei costi; che come conseguenza di ciò la principale impresa mineraria della Repubblica federale — la Ruhrkohle AG (RAG) — si è trovata a dover far fronte in crescente misura ad una situazione di precarietà per quanto riguarda la liquidità e la produzione; che si sono perciò resi necessari provvedi-

menti di aiuto a favore soprattutto della RAG, salvo un'eccezione;

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione conformemente all'art. 2 della decisione n. 3/71/CECA le nuove ulteriori misure finanziarie che esso intende attuare, direttamente o indirettamente, a favore dell'industria mineraria del carbone per il 1972; che fra queste misure, gli aiuti in appresso indicati sono soggetti ad autorizzazione, conformemente alla decisione suddetta:

Miliardi DM

Accollo dei ratei di rimborso della RAG a fronte dei crediti garantiti per apporti dei proprietari per gli anni 1972-1975, con l'effetto che la garanzia si estingue	53,7
--	------

Concessione di un credito allibrato alla RAG	1 000,0
--	---------

Concessione di una garanzia per il finanziamento delle scorte dell'intera industria carboniera tedesca	720,0
--	-------

Mantenimento della linea di credito garantita rinnovabile, per la totalità dei debiti della RAG	200,0
---	-------

considerando che gli aiuti di cui sopra sono conformi ai criteri ed ai requisiti di cui agli articoli 6-9 della decisione n. 3/71/CECA per l'autorizzazione di tali sovvenzioni statali;

considerando che con la costituzione della RAG nel 1969 i precedenti proprietari della miniera hanno ottenuto crediti per apporti nei confronti della RAG per gli investimenti apportati all'impresa; che i poteri pubblici ne hanno assunto la garanzia per le perdite; che per via della cattiva situazione finanziaria dell'impresa, le perdite registrate negli anni 1970 e 1971 hanno superato largamente il capitale sociale della RAG; che anche nel 1972 l'andamento dei ricavi non ha mostrato alcun segno di miglioramento; che infatti le perdite finanziarie sono aumentate ulteriormente;

considerando che il Land Nordrhein-Westfalen cui precipuamente si riferisce l'attività della RAG, versa

<sup>(1)</sup> GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 2 del 6. 1. 1970, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 14. 11. 1972, pag. 13 e segg.

<sup>(4)</sup> Doc. n. XVII/52/2/72.

attualmente in una situazione economica e sociale relativamente buona, nonostante il persistere di problemi in certi settori, attinenti soprattutto alla coltivazione mineraria <sup>(1)</sup>; che questa situazione potrebbe cambiare se la RAG — in caso di annullamento degli aiuti concessi dalle autorità tedesche — dovesse sospendere la sua attività e licenziare da un giorno all'altro 170 000 dipendenti cui essa garantisce attualmente il posto di lavoro; che da questo stato di cose si desume che l'accollo dei ratei di rimborso (53,7 milioni DM) è compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, in quanto si raggiunge lo scopo di evitare al settore estrattivo un cedimento implicito nel mercato, che susciterebbe gravi perturbazioni economiche e sociali in un settore nel quale non si hanno a breve termine sufficienti possibilità di occupazione per una così imponente manodopera;

considerando che per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto rispetto alla differenza fra costi di estrazione e ricavi, si può riconoscere che l'aiuto coprirà soltanto il 10 % circa delle perdite di esercizio della RAG previste per il 1972; che tali perdite provengono quasi esclusivamente dai pozzi e dipendono da un lato dal fatto che i ricavi non coprono i costi di estrazione e, dall'altro, dall'alto costo del mantenimento delle scorte; che l'aiuto è perciò conforme alle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 2, della decisione n. 3/71; che da tali considerazioni risulta perciò che l'accollo da parte della mano pubblica dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per apporti è compatibile con le disposizioni dell'articolo 9 della decisione n. 3/71;

considerando che con la concessione di un credito allibrato di un miliardo di DM il governo federale e il governo del Land Nordrhein-Westfalen si ripromettono di rafforzare la base del capitale e la liquidità della RAG; che l'importo del capitale non viene pagato subito, ma in ratei annui che i pubblici poteri erogano alla RAG in ragione dell'8 % per interessi e del 2 % per rimborsi; che per il 1972, gli interessi e i rimborsi ammontano globalmente a 46,7 milioni; che per pagare l'interesse sull'intero ammontare dei crediti allibrati ed estinguerli, i pagamenti annui proseguiranno sino al 1997; che la RAG potrà farsi anticipare dalle banche i crediti allibrati concessi dai pubblici poteri sino a quando il loro ammontare non sia interamente consumato da perdite di esercizio, ma dovrà rimborsare in seguito alle banche le somme anticipate, con gli interessi; che queste modalità mostrano che le autorità tedesche hanno messo a disposizione della RAG un capitale senza interesse di

1 miliardo di DM per migliorare la liquidità dell'impresa e concederle un abbuono di interessi;

considerando che i vantaggi di un miglioramento della liquidità costituiscono un aiuto la cui entità non può esprimersi in cifre; che anche per la determinazione dell'abbuono degli interessi non è possibile stabilire cifre, in quanto i crediti allibrati sono stati aperti a favore della RAG soltanto il 14 novembre 1972 con decisione delle autorità tedesche;

considerando che per giudicare queste misure nel quadro della decisione n. 3/71 valgono le stesse considerazioni fatte sopra a proposito dell'accollo dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per apporti, dalle quali risulta che la misura è compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, della decisione n. 3/71/CECA; che questo giudizio vale però soltanto per il caso menzionato del miglioramento della liquidità, nonché per la concessione di un abbuono di interessi; che nella misura in cui il credito allibrato viene impiegato dalla RAG nel 1972 per poter cancellare dai libri contabili le perdite d'esercizio accumulate, la circostanza della copertura delle perdite dovrebbe costituire oggetto di nuovo esame da parte della Commissione;

considerando che la garanzia per il finanziamento delle scorte dà modo all'industria mineraria tedesca del carbone di ipotecare presso le banche le sue scorte di carbone e di coke per aumentare la sua liquidità;

considerando che questa misura non tocca i costi di estrazione, i ricavi o i risultati conseguiti dalle attività estrattive; che essa non ha alcun rapporto con i costi puramente riferiti al mantenimento delle scorte, che debbono essere integralmente sostenuti dalle imprese stesse; che se l'industria mineraria del carbone ottiene crediti bancari ipotecando le proprie scorte, spetta ad essa pagare anche gli interessi relativi; che i vantaggi del miglioramento della liquidità non possono esprimersi in cifre;

considerando che per il giudizio in ordine a detta misura valgono le stesse considerazioni fatte sopra per l'accollo dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per apporti, per cui la misura è compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, della decisione n. 3/71/CECA;

considerando che per migliorare la liquidità della RAG ed assicurare il credito dell'impresa presso le banche, il governo federale si è ormai dichiarato disposto a non ridurre la linea di credito di 3,7 miliardi di DM concessa nel 1969, ma di mantenerla invariata, il che significa che se i debiti contratti in precedenza diminuiscono grazie ai rimborsi della RAG, quest'ultima può fruire presso le banche di

(1) Vedi decisione della Commissione del 17. 12. 1971 relativa ai premi agli investimenti nelle zone carboniere tedesche (GU n. L 57 del 10. 3. 1971, pag. 19).

crediti nuovi che sono automaticamente garantiti dal Bund sempreché non superino il massimale di 3,7 miliardi di DM; che l'apertura di crediti rinnovabili è per il 1972 dell'ordine di 200 milioni DM; che i vantaggi di un miglioramento della liquidità costituiscono un aiuto, la cui entità non può essere calcolata;

considerando che ai fini della valutazione di queste misure valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza per l'accollo dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per apporti, per cui la misura è compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, della decisione n. 3/71/CECA;

considerando che per l'esame della compatibilità dei nuovi aiuti tedeschi con il buon funzionamento del mercato comune è possibile prospettare in cifre soltanto l'accollo, da parte dei pubblici poteri, dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per gli apporti; che tutte le altre misure servono ad aumentare la liquidità e equivalgono ad un abbuono di interessi a favore dell'impresa non calcolabile in cifre;

considerando che l'accollo da parte dei pubblici poteri dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per gli apporti concerne un importo di 53,7 milioni di DM che, aggiunto agli aiuti già accordati per il 1972, equivale ad un aumento di 0,65 DM (= 0,18 u.c./t) degli aiuti totali accordati alla RAG nel 1972; che rispetto ai produttori di carbone negli altri paesi della Comunità l'aiuto concesso alla RAG dovrebbe essere pur sempre sostanzialmente inferiore per ogni tonnellata di minerale estratto;

considerando che anche nelle condizioni di concorrenza fra la RAG e gli altri bacini carboniferi tedeschi le altre miniere che si trovano nella Ruhr e che non appartengono alla RAG, dato il modesto importo di 0,18 u.c./t, non sono praticamente da temere perturbamenti di sorta; che le nuove misure di aiuto sono «fatte su misura», per una situazione che è della RAG;

considerando che le nuove misure proposte per il 1972 dal governo tedesco non sono perciò suscettibili di arrecare pregiudizio al buon funzionamento del mercato comune conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3/71;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 3/71/CECA, la Commissione vigilerà a che gli aiuti da essa autorizzati siano impiegati per la finalità di cui all'articolo 9 di questa decisione; che a tal riguardo dovranno

essere comunicati alla Commissione in particolare i dati sull'entità e la ripartizione degli aiuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a concedere per l'anno civile 1972 i seguenti nuovi aiuti a favore delle imprese dell'industria mineraria tedesca del carbone:

1. accollo dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per gli apporti che i proprietari precedenti possono far valere nei confronti della RAG per gli investimenti apportati all'impresa, sino a concorrenza di 53 700 000 DM;
2. accollo di una garanzia per il finanziamento delle scorte per un ammontare di 720 000 000 DM;
3. concessione di un credito allibrato allo scopo di consolidare la base del capitale e la liquidità della RAG, per un ammontare di 1 000 000 000 DM;
4. apertura di crediti rinnovabili sino a 200 000 000 DM per migliorare la liquidità della RAG e assicurare il suo credito presso le banche,

#### Articolo 2

La Repubblica federale comunicherà alla Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre 1973, i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente decisione, in particolare per quanto concerne l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

#### Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1973

che fissa l'importo massimo del premio di denaturazione dello zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2711/73

(73/398/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 2711/73 della Commissione, del 4 ottobre 1973, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di premi di denaturazione dello zucchero bianco destinato all'alimentazione delle api <sup>(3)</sup>, gli Stati membri procedono a gare parziali per la determinazione di detti premi;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale <sup>(4)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1640/73 <sup>(5)</sup>, per la fissazione di un importo massimo del premio di denaturazione in caso di fissazione dei premi a mezzo gara, devono essere presi in considerazione i criteri di cui all'articolo 3 di tale regolamento; che tenuto conto di tali criteri e dopo esame delle offerte occorre fissare l'importo massimo del premio di

denaturazione al livello indicato all'articolo 1 della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la quinta gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2711/73 e il cui termine per la presentazione delle offerte scade il 14 novembre 1973, l'importo massimo del premio di denaturazione è fissato a 8 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 279 del 5. 10. 1973, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 165 del 22. 6. 1973, pag. 6.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1973

che fissa gli importi di cui devono essere diminuiti nel settore delle carni bovine gli importi compensativi monetari

(73/399/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2575/73 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2102/73 della Commissione, del 31 luglio 1973 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/73 <sup>(6)</sup> ha fissato gli importi compensativi monetari applicabili dal 19 novembre 1973;

considerando che tali importi compensativi sono fissati senza tener conto dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, il quale dispone che, negli scambi intracomunitari ed in quelli tra gli Stati membri e i paesi terzi, gli importi compensativi applicabili in seguito ad un deprezzamento della moneta interessata non possono essere superiori all'onere all'importazione dai paesi terzi;

considerando che, per ottemperare a tale norma, l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73 precisa che, ai fini dell'applicazione nel settore delle carni bovine dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regola-

mento (CEE) n. 974/71, la Commissione notifica gli importi di cui devono essere diminuiti gli importi compensativi monetari; che gli importi fissati secondo questa disposizione vengono periodicamente modificati, ove l'evoluzione dell'onere all'importazione dai paesi terzi lo richieda;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973 <sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1824/73 <sup>(8)</sup>, ha determinato in quale misura gli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle carni bovine, in seguito al deprezzamento di una moneta, possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %/o, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al paragrafo precedente,

considerando che in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1463/73, se per alcuni prodotti l'importo compensativo monetario deve essere diminuito di un importo più elevato nel Regno Unito che in Irlanda, l'importo da detrarre fissato per il Regno Unito si applica anche per l'Irlanda;

considerando che, se si applicano questi criteri, gli importi da detrarre dagli importi compensativi monetari debbono essere diminuiti al livello indicato in allegato,

<sup>(1)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 125 dell'11. 5. 1973, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 266 del 22. 9. 1973, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 213 del 5. 8. 1973, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 317 del 19. 11. 1973, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 173 del 28. 6. 1973, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 185 del 7. 7. 1973, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

## Articolo 1

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

A decorrere dal 19 novembre 1973, gli importi di cui devono essere diminuiti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73, gli importi compensativi monetari di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2102/73 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/73, sono fissati in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

## ALLEGATO

## Importi da dedurre dagli importi compensativi monetari

N. della tariffa doganale comune	Italia (Lit./100 kg)	Irlanda (£/100 kg)	Regno Unito (£/100 kg)
— Peso vivo —			
ex 01.02 A II a) <sup>(1)</sup>	0	0	0
ex 01.02 A II a) <sup>(2)</sup>	0	3,149	3,149
ex 01.02 A II b) <sup>(3)</sup>	0	0	0
ex 01.02 A II b) <sup>(4)</sup>	0	2,842	2,842
— Peso netto —			
02.01 A II a) 1 aa) 11	0	3,733	3,733
02.01 A II a) 1 aa) 22	0	2,759	2,759
02.01 A II a) 1 aa) 33	0	4,708	4,708
02.01 A II a) 1 bb) 11	0	4,322	4,322
02.01 A II a) 1 bb) 22	0	3,360	3,360
02.01 A II a) 1 bb) 33	0	5,284	5,284
02.01 A II a) 1 cc) 11	0	4,322	4,322
02.01 A II a) 1 cc) 22	0	2,141	2,141
02.01 A II a) 2 aa)	0	3,569	3,569
02.01 A II a) 2 bb)	0	2,758	2,758
02.01 A II a) 2 cc)	0	4,584	4,584
02.01 A II a) 2 dd) 11	0	3,569	3,569
02.01 A II a) 2 dd) 22 aaa)	0	2,314	2,314
02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb) <sup>(5)</sup>	0	2,314	2,314
02.01 A II a) 2 dd) 22 ccc)	0	2,314	2,314
02.06 C I a) 1	0	3,734	3,734
02.06 C I a) 2	0	0,415	0

<sup>(1)</sup> Vitelli destinati all'ingrasso di un peso inferiore a 80 kg.

<sup>(2)</sup> Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso d'un peso uguale o superiore a 220 kg e inferiore o uguale a 300 kg.

<sup>(3)</sup> Diversi da quelli di cui alla nota <sup>(1)</sup>. Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

<sup>(4)</sup> Diversi da quelli di cui alla nota <sup>(2)</sup>. Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

<sup>(5)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1973

relativa alla determinazione dell'importo massimo per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere al Bangla Desh nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2840/73

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facente fede)

(73/400/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo con l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2840/73 della Commissione, del 17 ottobre 1973, relativo alla gara per le spese di una fornitura di latte scremato in polvere al Bangla Desh a titolo di aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, l'organismo d'intervento belga ha indetto una gara per le spese di fornitura cif di 2 000 tonnellate di latte scremato in polvere con destinazione Chittagong (Bangla Desh);

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1885/73 della Commissione, del 12 luglio 1973, relativo alla gara per le spese di fornitura a titolo dell'aiuto alimentare di latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento <sup>(4)</sup>, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dare seguito alla gara;

considerando che, in considerazione delle offerte ricevute, l'importo massimo può essere fissato al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importo massimo da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2840/73 è fissato a 180 050 unità di conto per la fornitura in questione.

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 292 del 19. 10. 1973, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU n. L 192 del 13. 7. 1973, pag. 31.